Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Contraddittorio tributario dopo accesso nei locali: la Cassazione

Termine dilatorio di sessanta giorni, nullità dell'avviso senza prova di resistenza e motivazione sui costi nell'ordinanza n. 27370/2026 della Cassazione Civile

FT **Fabio Tardanico** Diritto Tributario 28 Ottobre 2026 Lettura 13 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Corte di Cassazione Civile

ESTREMI PROVVEDIMENTO
Ordinanza n. 27370 del 20 ottobre 2026

NORME DI RIFERIMENTO
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52 • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 e art. 42

DECISIONE
Accoglie il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, opera una valutazione ex ante in ordine alla necessità del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, anche per i tributi armonizzati, senza che il contribuente debba fornire la prova di resistenza; inoltre, la sentenza d'appello che disconosca la deducibilità di costi d'impresa mediante una formula stereotipata di acritica adesione alla pronuncia di prime cure è affetta da nullità per motivazione solo apparente, ponendosi al di sotto del minimo costituzionale.

Stato della questione e quadro aggiornato al 28 Ottobre 2026: La giurisprudenza di legittimità consolida le garanzie procedimentali statutarie, ribadendo che l'accesso ispettivo presso la sede aziendale impone sempre il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni a pena di nullità insanabile dell'accertamento, delineando altresì i confini della motivazione giurisdizionale in tema di costi d'impresa.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: Il regime del **contraddittorio tributario dopo accesso nei locali** trova il proprio fondamento sistematico nell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, che fissa una valutazione legale *ex ante* a tutela del contribuente. Con l'ordinanza n. 27370 del 20 ottobre 2026, la Corte di Cassazione Civile ribadisce che la violazione del **termine dilatorio di sessanta giorni** per l'emissione dell'avviso di accertamento genera una **nullità insanabile** senza necessità di alcuna prova di resistenza, anche per i tributi armonizzati come l'IVA. La pronuncia chiarisce inoltre che la successiva presentazione di un'istanza di accertamento con adesione non sana il vizio procedimentale e cassa per **motivazione apparente** la sentenza di merito che si sia limitata ad avallare acriticamente il disconoscimento dei costi d'esercizio.

ABSTRACT (ENGLISH)

The procedural framework governing tax adversarial proceedings following an on-site inspection is grounded in Article 12, paragraph 7, of Law no. 212/2000, which establishes an ex ante statutory assessment in favor of the taxpayer. In ruling no. 27370 of 20 October 2026, the Civil Court of Cassation reaffirmed that issuing a tax assessment prior to the expiration of the sixty-day standstill period results in absolute nullity, without requiring any resistance test, even with regard to harmonized taxes such as VAT. The judgment further clarifies that the subsequent filing of a settlement proposal does not cure the procedural defect, while striking down for apparent reasoning the appellate judgment that uncritically upheld the disallowance of business deductions.

Punti Chiave dell'Analisi

01.
Valutazione ex ante:
L'accesso nei locali aziendali attiva automaticamente il termine dilatorio di sessanta giorni a pena di nullità dell'avviso di accertamento.

02.
Superamento della prova di resistenza:
Per i tributi armonizzati e non armonizzati, l'omesso rispetto del termine genera nullità insanabile senza dover provare l'esito alternativo.

03.
Irrilevanza dell'adesione successiva:
L'istanza di accertamento con adesione formulata dopo l'atto non sana il vizio procedimentale della notifica ante tempus.

04.
Controllo sui costi deducibili:
La decisione di merito che conferma il disconoscimento dei costi senza illustrare le censure difensive è nulla per motivazione apparente.

01. IL CONTRADDITTORIO TRIBUTARIO DOPO ACCESSO NEI LOCALI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E VALUTAZIONE EX ANTE

La pronuncia della Corte di Cassazione Civile, Ordinanza n. 27370 del 20 ottobre 2026, interviene su un nodo operativo di primario rilievo nella dialettica tra Fisco e impresa. La disciplina del **contraddittorio tributario dopo accesso nei locali** aziendali trova il proprio perno sistematico nell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, espressione del principio costituzionale di leale collaborazione e buona fede nell'esercizio del potere impositivo. La Suprema Corte ribadisce come tale disposizione introduca una **valutazione legale preventiva** che non ammette surrogati formali né valutazioni probabilistiche a posteriori sulla fondatezza della pretesa erariale[1].

L'indagine tributaria condotta presso la sede operativa dell'operatore economico costituisce un'intromissione autoritativa che incide direttamente sulla continuità aziendale e sulla sfera patrimoniale dell'imprenditore. Per bilanciare tale asimmetria di poteri, il legislatore statutario ha predeterminato una **finestra temporale di sessanta giorni** successiva al rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni. Durante questo intervallo l'Amministrazione finanziaria deve astenersi dall'emettere l'avviso di accertamento, per consentire al contribuente di presentare memorie difensive e documenti chiarificatori idonei a orientare l'esito dell'accertamento.

1.1 — La ratio dell'accesso nei locali aziendali e la tutela dell'iniziativa economica

La ragione giustificatrice dell'art. 12 risiede nella salvaguardia della libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione, dinanzi a una verifica che si svolge all'interno degli spazi di pertinenza dell'impresa. Quando i verificatori varcano la soglia aziendale, il riflesso organizzativo e documentale è immediato. La presenza fisica degli organi di controllo impone l'esame contestuale di **scritture contabili obbligatorie**, supporti informatici, archivi fatture e movimentazioni di magazzino. La norma statutaria mira a scongiurare che l'urgenza impositiva si traduca in una frettolosa formalizzazione della pretesa fiscale.

La Corte di Cassazione precisa che tale tutela opera sul piano oggettivo dell'invasività dell'accesso. Non assume rilievo la circostanza che la verifica abbia richiesto settimane di attività ovvero si sia concentrata in un sopralluogo di poche ore. Nel momento in cui si realizza l'apprensione autoritativa di elementi probatori nei locali commerciali, scatta la necessità di garantire al contribuente uno spazio temporale adeguato per predisporre una memoria tecnica. Come già illustrato nell'esame sul contraddittorio preventivo e la prova di resistenza nel giudizio ex ante, la scelta del legislatore è improntata a una stima astratta del diritto di difesa.

L'ordinamento attribuisce al commercialista e al difensore tributario una funzione determinante in questa fase endoprocedimentale. Le osservazioni depositate entro il termine dilatorio non costituiscono una mera dichiarazione difensiva, ma un vero e proprio atto di composizione istruttoria. La facoltà di chiarire la corretta imputazione temporale di un ricavo o di dimostrare l'**inerenza effettiva dei costi** consente di evitare riprese fiscali viziate in radice. L'omissione di questo confronto priva l'Ufficio degli elementi per una corretta ponderazione della capacità contributiva.

1.2 — Il decorso del termine dilatorio di sessanta giorni e la nozione di processo verbale

Il termine di sessanta giorni decorre dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, disciplinato dall'art. 52, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e richiamato in materia di imposte dirette dall'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Sotto il profilo formale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è richiesta una qualificazione sacramentale del documento redatto dai verbalizzanti. Qualsiasi atto che attesti la conclusione delle operazioni svolte in loco e riepiloghi i rilievi emersi, ancorché meramente descrittivo, integra il presupposto per il decorso del termine statutario.

Il divieto di emissione dell'avviso di accertamento prima del compimento dei sessanta giorni riveste carattere cogente e assoluto. La deroga per motivi di particolare e motivata urgenza deve consistere in elementi oggettivi, specifici e sopravvenuti, non imputabili all'inerzia degli uffici impositori, la cui ricorrenza deve essere espressamente esplicitata nella motivazione dell'atto impositivo. In difetto di siffatte ragioni, l'atto emanato *ante tempus* è colpito da **nullità insanabile dell'avviso**.

La rigidità del modello legislativo esclude l'applicabilità della prova di resistenza tipica del contenzioso sui tributi armonizzati. Il difensore del contribuente non è tenuto a comprovare che, ove ascoltato tempestivamente, l'esito dell'accertamento sarebbe stato diverso. Il legislatore ha già formulato *ex ante* tale giudizio di valore: la mancata attesa del termine dilatorio consuma una violazione procedimentale irrimediabile che travolge l'intero accertamento fiscale.

02. LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE N. 27370/2026: CONTRADDITTORIO PREVENTIVO E MOTIVAZIONE APPARENTE SUI COSTI

Il rigore sistematico delineato dalla normativa trova puntuale applicazione nell'ordinanza n. 27370 del 20 ottobre 2026 resa dalla Cassazione Civile[1]. La pronuncia offre un'esemplare disamina delle asimmetrie procedimentali che caratterizzano il contenzioso sulle riprese a tassazione, affrontando due profili complementari della difesa tributaria: la verifica della regolarità temporale dell'avviso di accertamento e la tenuta motivazionale dei giudici di merito nel disconoscimento dei componenti negativi di reddito.

2.1 — La vicenda processuale e l'erroneo richiamo della CTR alla prova di resistenza

La controversia trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento** ai fini IRPEF, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2014, emesso nei confronti di una ditta individuale a seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza. L'attività ispettiva era stata condotta mediante accesso diretto ai locali commerciali della contribuente e si era conclusa con la redazione e consegna del **processo verbale di constatazione** in data 14 dicembre 2017. A fronte del rigetto del ricorso in primo grado, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria accoglieva parzialmente l'appello della parte privata.

I giudici d'appello avevano pronunciato l'annullamento della ripresa a fini IVA assumendo la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, ritenuto obbligatorio per i tributi armonizzati, e reputando superata la **prova di resistenza** in ragione dell'accoglimento parziale di alcune doglianze sui ricavi. Contestualmente, la medesima sentenza confermava il recupero a tassazione di una serie di costi relativi al trasporto di animali vivi, negandone deducibilità e detrazione per asserito difetto di **certezza ed inerenza**.

L'impostazione della decisione d'appello risultava viziata da una sovrapposizione concettuale. Il collegio calabrese aveva invocato l'obbligo unionale del contraddittorio e la correlata prova di resistenza omettendo di compiere l'unico accertamento decisivo: appurare se la notifica dell'atto impositivo fosse avvenuta prima o dopo il decorso del **termine dilatorio di sessanta giorni** dalla consegna del verbale. In presenza di un accesso in loco, il sindacato del giudice non poteva deviare verso valutazioni ipotetiche di merito.

> *Nei controlli con accesso nei locali il contraddittorio preventivo vive nell'invalicabile spirare dei sessanta giorni, mentre per i costi d'impresa la tutela del contribuente esige un percorso logico-giuridico che superi il mero simulacro della motivazione apparente.*

2.2 — Il sindacato di legittimità: perimetro chiuso dei sessanta giorni e irrilevanza dell'adesione successiva

Investita del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Cassazione Civile ha accolto il primo motivo dell'Amministrazione, ribadendo che, qualora l'avviso sia preceduto da accesso, il perimetro di indagine giurisdizionale è rigorosamente circoscritto. Il giudice di merito ha il dovere di verificare se l'avviso di accertamento sia stato emesso *ante tempus*. Ove il termine di sessanta giorni sia stato rispettato, l'obbligo di partecipazione è integralmente soddisfatto per legge, senza che l'Ufficio sia tenuto ad attivare ulteriori fasi di confronto prima di notificare l'atto.

La pronuncia pone in risalto un ulteriore principio di assoluta rilevanza pratica: la totale irrilevanza dell'**accertamento con adesione** instaurato successivamente all'emissione dell'avviso. La proposizione dell'istanza di adesione su iniziativa

del contribuente costituisce un fatto cronologicamente posteriore alla genesi dell'atto impositivo. Tale strumento conciliativo non possiede alcuna efficacia sanante retroattiva e non può supplire all'eventuale mancato rispetto delle **garanzie partecipative preventive**.

L'ordinanza n. 27370/2026 fissa un punto fermo nella giurisprudenza tributaria. Se l'Ufficio ha notificato l'atto prima dei sessanta giorni senza comprovata urgenza, la nullità è totale e non può essere sanata dal contraddittorio svolto in sede di adesione. Se, all'opposto, l'atto è stato notificato dopo lo spirare del termine dilatorio, il contribuente non può dolersi della mancata convocazione o pretendere l'applicazione della prova di resistenza tipica delle verifiche a tavolino.

Il perimetro della garanzia procedimentale e l'effettività del controllo sui costi

Nelle verifiche con accesso ai locali commerciali il sindacato sul rispetto del contraddittorio si esaurisce nell'accertamento del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni, senza spazio per la prova di resistenza; contemporaneamente, la deducibilità dei componenti negativi di reddito impone al giudice tributario di esplicitare le ragioni dell'inerenza, vietando la motivazione apparente o meramente adesiva.

2.3 — La censura della motivazione apparente sulla deducibilità dei componenti negativi

La decisione in esame si segnala per la puntuale accoglienza del ricorso incidentale proposto dalla contribuente in tema di deducibilità dei costi d'esercizio. La censura denunciava la **nullità della sentenza d'appello** per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a causa della formulazione di una motivazione meramente apparente sui costi di trasporto degli animali aziendali.

La Suprema Corte richiama i canoni dell'*error in procedendo*, evidenziando che la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non consenta di percepire l'iter logico seguito dal giudicante per formare il proprio convincimento. I giudici regionali avevano liquidato le articolate contestazioni difensive con una clausola di stile: l'asserzione che la decisione di prime cure fosse ampiamente motivata e che la parte non avesse dimostrato i propri assunti. Una simile formula apodittica si colloca al di sotto del **minimo costituzionale di motivazione** prescritto dall'art. 111 della Costituzione.

Nel sindacato sulla sussistenza dei requisiti di certezza e inerenza ex art. 109 del TUIR, il giudice del gravame non può rifugiarsi in un'adesione acritica alla prima sentenza. La decisione deve dare conto del confronto tra le risultanze della contabilità aziendale e i motivi di impugnazione. L'accoglimento del ricorso incidentale restituisce centralità alla sostanza economica dei costi sostenuti dall'impresa, imponendo in sede di rinvio una verifica analitica delle pezze d'appoggio documentali.

03. DAGLI ACCESSI BREVI ALL'ISTRUTTORIA A TAVOLINO: IL QUADRO SISTEMATICO DELLA CASSAZIONE

L'arresto giurisprudenziale dell'ordinanza n. 27370/2026 si inserisce in un quadro interpretativo compatto, consolidato da recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità. L'analisi coordinata dei precedenti consente di tracciare una netta linea di demarcazione tra le indagini che comportano l'ingresso nei locali aziendali e i controlli documentali svolti esclusivamente presso la sede degli uffici impositori, definendo con precisione l'estensione delle garanzie partecipative a favore del contribuente.

3.1 — L'estensione agli accessi mirati e la nullità senza eccezioni

Un punto di riferimento centrale di questa ricostruzione è rappresentato dalla Corte di Cassazione Civile con l'ordinanza n. 10442 del 21 aprile 2026[2]. In tale pronuncia la Corte ha affrontato la questione degli **accessi brevi o mirati**, finalizzati al mero prelievo o riscontro di singole fatture o schede contabili. L'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che un accesso istantaneo non potesse essere equiparato alle verifiche complesse e generali disciplinate dallo Statuto, invocando l'inapplicabilità del termine dilatorio.

La Suprema Corte ha respinto fermamente la tesi erariale. Come evidenziato nell'approfondimento su accessi brevi e termine dilatorio di sessanta giorni, la tutela dell'art. 12, comma 7, scatta per il solo fatto materiale dell'ingresso autoritativo nei luoghi dell'impresa. Non rileva la durata dell'indagine né la quantità di documentazione visionata: l'intromissione nei locali deve sempre essere controbilanciata dalla facoltà del contribuente di esporre le proprie ragioni nell'arco di sessanta giorni.

La decisione n. 10442/2026 ha confermato che l'inosservanza di tale intervallo produce la **nullità insanabile dell'atto** indipendentemente dalla natura del tributo, armonizzato o non armonizzato. Il legislatore ha voluto proteggere l'operatore economico dalla sorpresa impositiva, assicurando un momento di riflessione difensiva. Qualsiasi avviso notificato in assenza di comprovate e straordinarie ragioni d'urgenza cade sotto la sanzione dell'invalidità radicale.

3.2 — L'assorbimento delle garanzie unionali ed esclusione del doppio verbale

Il versante opposto della disciplina è stato chiarito dalla Corte di Cassazione Civile nell'ordinanza n. 12603 del 5 maggio 2026[3]. In tale giudizio i contribuenti avevano eccepito l'omesso contraddittorio sostenendo che, a seguito di un iniziale accesso per il controllo della manodopera, l'Ufficio avesse completato la verifica delle fatture e delle imposte dirette a tavolino, omettendo di redigere un **secondo verbale di constatazione** e negando una rinnovata fase partecipativa.

La Suprema Corte ha cassato la pronuncia di merito favorevole ai contribuenti, enunciando un principio regolatore di grande limpidezza: il regime legale dell'art. 12 assorbe ed esaurisce le garanzie unionali sul contraddittorio. Una volta rilasciata la copia del verbale di chiusura delle operazioni in loco, il decorso dei sessanta giorni consuma integralmente l'onere procedimentale dell'Amministrazione. Non sussiste alcun obbligo per i funzionari di redigere o notificare un ulteriore verbale quando gli accertamenti proseguano e si concludano presso gli uffici finanziari.

La disciplina statutaria italiana offre una tutela rafforzata rispetto a quella unionale, esonerando il contribuente dalla prova di resistenza. Tuttavia, tale garanzia non può essere duplicata. L'operatore economico che ha ricevuto il processo verbale deve concentrare le proprie osservazioni tempestivamente entro il termine legale. Non è ammessa la pretesa di un'ulteriore convocazione per i conteggi elaborati in ufficio, a meno che non si tratti di un'indagine a tavolino del tutto autonoma e scollegata dall'accesso.

Sentenza / Autorità	Orientamento	Principio in Sintesi
Cassazione Civile n. 27370/2026	Conforme	Nelle verifiche con accesso ai locali il contraddittorio si esaurisce nell'osservanza dei 60 giorni; l'atto emesso ante tempus è nullo senza prova di resistenza; è nulla per motivazione apparente la sentenza adesiva sui costi.
Cassazione Civile n. 10442/2026	Conforme	Il termine dilatorio di sessanta giorni e la correlata sanzione di nullità dell'atto emesso ante tempus operano anche in caso di accesso breve o mirato finalizzato alla sola acquisizione di documenti.
Cassazione Civile n. 12603/2026	Conforme	L'art. 12 comma 7 assorbe le tutele unionali; il rispetto del termine dal rilascio del verbale esclude la necessità di un secondo processo verbale per le indagini completate a tavolino presso l'Ufficio.

04. RIFLESSI OPERATIVI PER COMMERCIALISTI E IMPRESE NELLA GESTIONE DEL CONTRADDITTORIO E DELLA DIFESA TRIBUTARIA

L'insegnamento espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 27370/2026 consegna a commercialisti, revisori legali e tributaristi una duplice linea di condotta operativa, che investe sia la gestione della fase precontenziosa sia la strategia difensiva dinanzi alle Corti di giustizia tributaria. Il regime del **contraddittorio tributario dopo accesso nei locali** delinea un perimetro di garanzie rigido ma circoscritto, che impone ai professionisti la massima tempestività nell'articolazione delle deduzioni e un'attenta vigilanza sui termini procedimentali.

Sul piano della strategia difensiva, assume un valore cruciale l'operazione di *distinguishing* rispetto alle altre fattispecie di controllo. A differenza delle indagini che comportano l'accesso nei locali aziendali, per le verifiche a tavolino condotte esclusivamente sui registri fiscali o in materia di tributi non armonizzati **non trova applicazione** il termine dilatorio generale dell'art. 12, comma 7, e la tutela del contraddittorio non opera automaticamente senza un espresso vincolo legislativo. Quando invece si verifica l'ingresso dei verbalizzanti nella sede dell'impresa, il consulente deve calendarizzare con esattezza il sessantesimo giorno dalla consegna del processo verbale di constatazione.

Sotto il profilo dell'**onere della prova**, la ripartizione processuale è nettamente favorevole al contribuente. Il difensore ha l'onere esclusivo di eccepire la notifica *ante tempus* nel ricorso introduttivo di primo grado, depositando la copia del verbale e la relata di notifica dell'avviso di accertamento. Grava interamente sull'Amministrazione finanziaria l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza di ragioni di urgenza oggettive, sopravvenute e puntualmente motivate nell'atto. In mancanza di tale prova rigorosa, il vizio procedimentale determina la **nullità insanabile dell'avviso**, senza che il difensore debba dimostrare il pregiudizio sostanziale subito o superare la complessa prova di resistenza.

Al contempo, il commercialista deve evitare l'illusione che l'adesione successiva possa rimediare a negligenze istruttorie. La presentazione dell'**istanza di accertamento con adesione** dopo la notifica dell'avviso non sana la violazione del termine dilatorio compiuta dall'Ufficio, ma non riapre neppure i termini per pretendere un contraddittorio preventivo

che si sia già consumato con il decorso dei sessanta giorni. L'attività difensiva deve concentrarsi sin dal primo momento nel deposito di memorie analitiche entro il termine statutario.

Per quanto concerne il recupero a tassazione di costi d'impresa per difetto di inerenza o certezza, la pronuncia in commento offre uno strumento processuale di primo piano. Il professionista deve contestare con precisione la **motivazione apparente** delle sentenze tributarie che si limitano ad avallare le riprese dell'Ufficio con formule generiche o acritiche. Nel ricorso in appello e in cassazione è essenziale dedurre la violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, allegando la piena correlazione tra i costi sostenuti, le fatture passive, i documenti di trasporto e il programma economico dell'impresa, per costringere i giudici a una valutazione analitica del merito contabile.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
— Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali e termine dilatorio di sessanta giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52
— Accessi, ispezioni e verifiche fiscali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e verbale di chiusura delle operazioni.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 e art. 42
— Poteri degli uffici finanziari, accessi e controlli nei locali commerciali e requisiti di motivazione dell'avviso di accertamento.

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e art. 61
— Requisiti della sentenza tributaria, divieto di motivazione apparente ed esame dei motivi di gravame nel giudizio d'appello.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109
— Norme generali sui componenti negativi del reddito d'impresa e requisiti di certezza e inerenza dei costi deducibili.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Corte di Cassazione Civile, Ordinanza n. 27370 del 20 ottobre 2026**
— Esito: accoglie il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio. Punto: nelle verifiche fiscali con accesso nei locali commerciali il contraddittorio preventivo si esaurisce nell'osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, con nullità automatica dell'atto emesso ante tempus senza prova di resistenza, restando priva di effetti sananti l'adesione successiva ed essendo nulla per motivazione apparente la decisione che conferma il disconoscimento di costi con formule criptiche e stereotipate.

2. **Corte di Cassazione Civile, Ordinanza n. 10442 del 21 aprile 2026**

— Esito: rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Punto: il termine dilatorio di sessanta giorni decorrente dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni e la correlata sanzione di nullità dell'avviso emanato ante tempus si applicano anche agli accessi brevi e mirati finalizzati alla mera acquisizione documentale, prescindendo dalla prova di resistenza sia per i tributi armonizzati che per quelli non armonizzati.

3. **Corte di Cassazione Civile, Ordinanza n. 12603 del 5 maggio 2026**

— Esito: accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e rimette con rinvio. Punto: il regime statutario dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 assorbe le garanzie sul contraddittorio elaborate per i tributi armonizzati, cosicché il rilascio del processo verbale di chiusura dell'accesso nei locali consuma le tutele partecipative ed esclude la necessità di un ulteriore verbale o di un nuovo contraddittorio per i controlli successivamente completati a tavolino presso gli uffici finanziari.

FT

Fabio Tardanico

AUTORE • METODO GIURIDICO

Dottore commercialista e revisore legale

Esperto in contabilità d'impresa, consulenza tributaria e fiscalità indiretta. Per Metodo Giuridico analizza i profili economico-aziendali, contabili e tributari delle pronunce giurisprudenziali.